

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1982

Presidenza del Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (1503), d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 571, 572, 573
BONAZZI (PCI) . . . . .	573
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	572, 573
GHERBEZ (PCI) . . . . .	573

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (1503), d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 », d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta del 28 ottobre a seguito della richie-

sta del rappresentante del Governo di una ulteriore breve pausa che consentisse di definire gli emendamenti da presentare al testo del disegno di legge.

**C O L U C C I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'intervallo accordato per l'esame del provvedimento ha consentito al Governo di rivedere la materia e di adeguarla ad alcuni suggerimenti pervenuti dal Tesoro onde evitare una estensione alle richieste di altri Corpi militari dello Stato, con le conseguenti difficoltà da ciò derivanti. In tal senso il Governo presenta alcuni emendamenti che riformulano il testo del provvedimento, pur mantenendone la sostanza.

Il disegno di legge presentato dalla senatrice Gherbez, prevedendo lo sblocco della carriera per coloro che sono tuttora in servizio e la ricostruzione della carriera per i militari già collocati in congedo, con decorrenza retrodatata alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 408, va oltre la disciplina adottata, per il personale in analoghe situazioni appartenente alla Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sia per quanto riguarda la ricostruzione della carriera che per la decorrenza.

Il nuovo testo proposto dal Governo intende adeguare la normativa da applicare al personale della Guardia di finanza a quella già emanata per il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 1 non riporta le parole « previsto dall'ordinamento del Corpo di appartenenza » e le parole « per la Guardia di finanza », perchè non necessarie, in quanto destinatari del provvedimento sono solo i militari della Guardia di finanza. Per la stessa considerazione è preferibile non fare ricorso alla sostituzione dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408: è sembrato più opportuno chiarire che per l'avanzamento si applicano le norme vigenti per i sottufficiali del ruolo ordinario. Gli articoli successivi, in analogia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 336, formulati *ex novo*, prevedono l'uno la ricostruzione di carriera all'atto della cessazione dal servizio, l'altro le norme da applicare per il conferimento delle promozioni al persona-

le tuttora in servizio. L'articolo 2, sempre in analogia con quanto disposto dal decreto n. 336, fissa al 25 giugno 1982 la decorrenza giuridica ed economica delle disposizioni.

Il provvedimento, così riformulato, recepisce le osservazioni del Ministero del tesoro, mantenendo, però, la possibilità per il predetto personale di acquisire, ove in possesso dei prescritti requisiti, così come è stato suggerito nel testo della senatrice Gherbez, la qualifica di « aiutante ».

L'onere del provvedimento, che sarà fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio, come è stabilito all'articolo 3 rimasto identico, ammonta a lire 19.500.000, di cui lire 5.600.000 per gli anni 1982 e 1983.

**P R E S I D E N T E**. Do lettura degli emendamenti presentati dal Governo.

Il primo tende a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado di sottufficiale e la qualifica di " aiutante " prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con decorrenza non anteriore al 25 giugno 1982 ».

Dopo l'articolo 1 il Governo propone di inserire il seguente articolo 1-*bis*:

« Nei confronti del personale indicato nell'articolo precedente, anche se iscritto nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera con riferimento a quella del parigrado del ruolo normale ».

Il Governo propone quindi il seguente articolo 1-*ter*:

« Le promozioni sono conferite ad anzianità, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei parigrado del ruolo normale prescindendo dal possesso dei requisiti di comando o di servizio.

La qualifica di " aiutante " è conferita ad anzianità ai marescialli maggiori giudicati

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (3 novembre 1982)

idonei al compimento di due anni di permanenza nel grado.

Non costituisce ostacolo alla promozione o al conferimento della qualifica di "aiutante" l'esistenza nel ruolo normale di parigrado non idonei o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione ».

Infine, il Governo propone di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 ».

A questo punto, prospetto l'opportunità di sottoporre gli emendamenti alla 5<sup>a</sup> Commissione, che già si era espressa a favore del testo proposto dalla senatrice Gherbez, per l'emissione del parere relativamente agli aspetti di copertura finanziaria.

**COLUCCI**, sottosegretario di Stato per le finanze. Ripeto che da parte del nostro Ministero si è tenuto conto soprattutto dei rilievi del Tesoro e, per quanto ci riguarda, non vi sono problemi di carattere finanziario.

**BONAZZI**. Mi pare che il Governo abbia mantenuto il testo dell'articolo 3, nel quale si dice che all'onere si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.

**GHERBEZ**. Il testo da me proposto è passato al vaglio degli uffici legislativi del Ministero delle finanze sulla base delle osservazioni fatte dal Ministero del tesoro. Di fatto, però, gli emendamenti presentati rispettano il contenuto del provvedimento.

**PRESIDENTE**. Concordo con lei, ma il testo è stato in gran parte riformulato, per cui un pronunciamento da parte della 5<sup>a</sup> Commissione mi sembra necessario. Siamo in sede deliberante e non vorrei mancare ad un adempimento.

**COLUCCI**, sottosegretario di Stato per le finanze. In questo caso non esiste alcun problema di copertura, in quanto questa è assicurata dai normali fondi previsti per

il Corpo della guardia di finanza. Non sono necessarie integrazioni, pertanto non emerge alcun problema di copertura.

**GHERBEZ**. Il provvedimento non esce infatti dai limiti già stabiliti.

**PRESIDENTE**. Il 3 febbraio la Commissione bilancio, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, condizionandolo tuttavia all'introduzione all'articolo 3 di un emendamento che quantifichi l'onere ed indichi una idonea clausola di copertura. Dice infatti il parere: « All'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per il 1982 in lire 18 milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3001 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

Questo era il suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione, che aveva allora quantificato l'onere in 18 milioni. Oggi, a quanto ha detto il rappresentante del Governo, l'importo è variato.

**COLUCCI**, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono 19.500.000, di cui 5.600.000 per gli anni 1982 e 1983.

**PRESIDENTE**. Presentiamo allora un emendamento da cui risulti la quantificazione dell'onere. Però a mio avviso è necessario sentire il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Potremo pertanto sottoporre gli emendamenti alla 5<sup>a</sup> Commissione sollecitando la emissione del parere in modo da poter riprendere e concludere la discussione nella giornata di domani.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,35.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore: **DOTT. GIOVANNI BERTOLINI**